


N. 04253/2017 REG.PROV.CAU.

N. 06392/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6392 del 2017, proposto dal

Collegio nazionale degli **agrotecnici** e degli **agrotecnici** laureati, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Tomassetti e Marco Prosperetti, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Tomassetti in Roma, via G. P. Da Palestrina 19;

contro

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento ovvero la riforma

dell'**ordinanza** del TAR Lazio, sede di Roma, sezione III *bis* 3 agosto 2017 n.3980, resa fra le parti, con la quale è stata accolta solo in parte l'istanza cautelare proposta dal ricorrente appellante con il ricorso n°6347/2017 R.G., concernente la domanda di annullamento

dell'**ordinanza** del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca- **MIUR** 13 aprile 2017 n.224, con la quale è stato indetto per l'anno 2017 l'esame di abilitazione alla professione di agrotecnico, quanto agli articoli 2 commi 1 e 3, 3 comma 1, 5 comma 2, 6 comma 2 e 7 comma 5. In particolare, l'**ordinanza** ha accolto la domanda limitatamente a quanto concerne gli articoli 2 comma 3 e 5 comma 2;

Visto l'art. 62 c.p.a.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata **ordinanza** cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e udito per la parte ricorrente l'avvocato Tomassetti;

Rilevato che:

- il Collegio nazionale degli **agrotecnici** e degli **agrotecnici** laureati, quale ente esponentiale per legge della categoria, nonché quale ente incaricato dell'istruttoria sulle relative domande, ha impugnato in primo grado l'**ordinanza** 224/2017 meglio indicata in epigrafe, con la quale il **MIUR** ha indetto la sessione 2017 dell'esame di Stato richiesto per l'esercizio della professione ed impartito le relative disposizioni per lo svolgimento dello stesso (doc. 1 in I grado ricorrente appellante, **ordinanza** in parola);

- a fini di chiarezza, vanno richiamate le disposizioni normative concernenti l'esame in questione;
- in origine, a norma dell'art. 1 della l. 6 giugno 1986 n.251, la partecipazione all'esame di Stato necessario per esercitare la professione di agrotecnico era consentita a chi fosse in possesso di uno fra quattro requisiti, ovvero: *“a) ... un periodo di pratica biennale presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio; b) ... un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1; c) ... per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1; d) ... diploma rilasciato da apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale”*
- successivamente, la platea dei possibili partecipanti è stata ampliata, nei termini che seguono;
- a norma dell'art. 6 del D.P.R. 5 giugno 2001 n.328, *“Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente”* con riferimento alle professioni per cui è sufficiente il diploma, *“con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore”*, convenzioni che, in concreto, per la professione di agrotecnico esistono e sono operative (v. ricorso in appello, p. 3 § 2.2, fatto non contestato);
- a norma dell'art. 55 del medesimo D.P.R. 328/2001, poi *“All'esame di Stato per la professione di agrotecnico, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla*

normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi”;

- una ulteriore disposizione di favore è stata introdotta dall’art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, per cui *“Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi”;*

- ciò posto, il Collegio ricorrente appellante ha impugnato alcune disposizioni dell’**ordinanza** di cui si è detto, ritenendole in sintesi estrema contrarie alla normativa appena illustrata, ovvero ai principi di buona amministrazione e di non aggravamento del procedimento, nei termini ora illustrati;

- in primo luogo, ha impugnato l’art. 2 comma 1 lettera A dell’**ordinanza**, per cui *“Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati **agrotecnici** in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonché presso istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda: A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di*

svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche nei confronti di coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E di cui al presente comma”;

- quanto a tale disposizione, ha lamentato, in sintesi, la non correttezza dei riferimenti normativi;

- in secondo luogo, ha impugnato l'art. 2 comma 1 lettere B, C e D, che ammettono all'esame rispettivamente coloro i quali *“abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in Scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un triennio”*; coloro i quali *“abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie”* e coloro i quali *“abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno triennale di attività tecnico subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, con mansioni proprie”*;

- quanto a tali disposizioni, ha lamentato che, in base alla ricordata norma di maggior favore per cui la durata del tirocinio è abbreviata a diciotto mesi, dovrebbero essere ammessi all'esame anche coloro i quali, alla indicata data del 15 agosto 2012, avessero maturato almeno appunto diciotto mesi di pratica, e non solo quelli che avessero maturato l'intero biennio; ha poi lamentato che la norma non prevede la partecipazione all'esame di coloro i quali abbiano svolto i tirocini in convenzione ai sensi del citato art. 6 del D.P.R. 328/2001;

- in terzo luogo, ha impugnato l'art. 2 comma 3 e l'art. 5 comma 2 dell'**ordinanza**, secondo i quali, rispettivamente *“I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il 30 settembre 2017, devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della*

pratica professionale entro e non oltre il 10 ottobre 2017” nonché “ Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro e non oltre il 30 settembre 2017”;

- quanto a tali disposizioni, ha lamentato l’illogicità, anche rispetto alla prassi degli anni precedenti, di fissare la data limite per il compimento del tirocinio ad una data successiva a quella prevista per presentare le domande, ma precedente quella consueta del giorno che precede l’inizio delle prove;

- in quarto luogo, ha impugnato le medesime disposizioni, in quanto prevedono che entro il 10 ottobre 2017 il candidato debba presentare un’ulteriore domanda di conferma della partecipazione, nonché allegare il certificato di pratica professionale;

- quanto a tali disposizioni, ha lamentato il loro carattere gravatorio, anche con riferimento alla disciplina delle autocertificazioni;

- in quinto luogo, ha impugnato l’art. 3 comma 1 dell’**ordinanza**, nella parte in cui rimanda ad un successivo provvedimento l’individuazione delle sedi fisiche della prova di esame, nell’ambito di una serie di istituti scolastici che hanno dichiarato una disponibilità a ospitarle;

- quanto a tale disposizione, ne lamenta pure il carattere gravatorio;

- in sesto luogo, ha impugnato l’art. 6 dell’**ordinanza**, nella parte in cui chiede di allegare alla domanda la ricevuta *“del contributo di 1,55 euro dovuto all’istituto sede di esame a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni (chiedere all’istituto gli estremi del conto corrente postale da utilizzare)”*;

- anche di tale disposizione lamenta il carattere gravatorio;

- in settimo ed ultimo luogo, impugna l’art. 7 dell’**ordinanza**, nella parte in cui assegna soltanto trenta giorni di tempo, ovvero fino al 28 giugno 2017, all’ente per completare l’istruttoria delle domande;

- con l'**ordinanza** meglio indicata in epigrafe, il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente alle previsioni impugnate in quarto luogo, ovvero quanto agli artt. 2 comma 3 e 5 comma 2 dell'**ordinanza**, nella parte in cui prevedono che entro il 10 ottobre 2017 il candidato debba presentare un'ulteriore domanda di conferma della partecipazione, nonché allegare il certificato di pratica professionale;
- contro tale **ordinanza**, il Collegio propone appello, riproponendo le argomentazioni dedotte in primo grado come sopra riassunte;
- l'appello cautelare è in parte fondato, dato che la relativa domanda è assistita da *fumus* nei termini che seguono, conformi all'orientamento già espresso dalla Sezione nell'**ordinanza** 28 ottobre 2016 n.4853, pronunciata in un caso identico, orientamento dal quale non vi è ragione di discostarsi;
- l'istanza cautelare non è assistita da *fumus* quanto all'impugnazione proposta in primo luogo come sopra quanto all'art. 2 comma 1 lettera A dell'**ordinanza**, poiché, conformemente a giurisprudenza costante, che come tale non necessita di puntuali citazioni, i riferimenti normativi contenuti nell'atto amministrativo non ne influenzano la legittimità;
- l'istanza cautelare è invece assistita da *fumus* quanto all'impugnazione proposta in secondo luogo come sopra quanto all'art. 2 comma 1 lettere B, C e D. Discende infatti dall'abbreviazione del tirocinio disposta dalle norme di favore citate che debbano essere ammessi all'esame anche coloro i quali, alla indicata data del 15 agosto 2012, avessero maturato, come si è detto, almeno diciotto mesi di pratica. Si osserva poi che è tuttora valida ed efficace la norma dell'art. 6 del D.P.R. 328/2001 e quindi vanno ammessi all'esame anche coloro i quali abbiano completato il prescritto periodo di tirocinio in convenzione;

- l'istanza cautelare è ancora assistita da *fumus* quanto all'impugnazione proposta in terzo luogo come sopra quanto all'art. 2 comma 3 e all'art. 5 comma 2 dell'**ordinanza**. Non vi è infatti motivo di discostarsi dalla non contestata prassi delle sessioni di esame passate, per cui erano ammessi a parteciparvi coloro i quali avessero maturato il prescritto periodo di tirocinio sino al giorno precedente a quello della prima prova;
- si osserva per chiarezza che, per effetto dell'accoglimento sul punto dell'istanza cautelare disposto già in primo grado, tali soggetti non debbono entro il 10 ottobre 2017 presentare un'ulteriore domanda di conferma della partecipazione, né allegare il certificato di pratica professionale;
- l'istanza cautelare non è viceversa assistita da *fumus* quanto all'impugnazione proposta in quinto luogo come sopra quanto all'art. 3 comma 1 dell'**ordinanza**. Da un lato, come lealmente ammesso alla odierna camera di consiglio dal difensore della parte ricorrente, le sedi di esame alla data di oggi sono state individuate con decreto 14 settembre 2017 del **MIUR**; sotto altro profilo, il numero non eccessivo di candidati e la distanza ragionevole rispetto alla sede utile più vicina rendono non arbitraria l'omessa individuazione di sedi apposite per il Friuli e la Basilicata;
- l'istanza cautelare è per altro verso assistita da *fumus* quanto all'impugnazione proposta in sesto luogo come sopra quanto all'art. 6 dell'**ordinanza**, poiché è chiaro che il versamento del contributo all'istituto non è previsto a pena di inammissibilità della domanda, pertanto i candidati vi possono provvedere in un secondo tempo;
- l'istanza cautelare da ultimo è sprovvista di *fumus* quanto all'impugnazione proposta in settimo luogo come sopra quanto all'art. 7

dell'**ordinanza**, perché il termine per l'istruttoria delle domande è scaduto senza che l'ente abbia lamentato difficoltà di sorta;

- la particolarità delle questioni trattate è giusto motivo per compensare le spese di fase;

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'appello (ricorso n. 6392/2017) e, per l'effetto, in riforma dell'**ordinanza** impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Dà atto che il Tar ha già fissato l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. alla data del 26 aprile 2018.

Spese della presente fase compensate.

La presente **ordinanza** sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Francesco Gambato Spisani

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO